

- 5) **APPROVARE** la documentazione necessaria all'espletamento della gara (bando e relativi allegati) predisposta dal Servizio Tecnologico e depositata in atti;
- 6) **INVIARE** ai sensi dell'art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009, la presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet www.comune.ponte-di-legno.bs.it.

Dare altresì atto ai sensi dell'Art. 3 della Legge n°241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'atto di pubblicazione all'albo pretorio.

La presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SUPLENTE**
(Dott. Fabio Gregorini)



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SUPLENTE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

ORIGINALE COPIA SERVIZIO FINANZIARIO

N. 051 Registro Servizio Tecnologico

OGGETTO: **Affidamento del servizio di manutenzione del verde urbano, tappeti erbosi ornamentali, cura di fioriere ed aiuole nel comune di Ponte di Legno tramite affidamento a cooperative sociali di tipo B. Conclusione senza affidamento precedente procedimento di gara indetto con Determinazione n. 45 del 18/05/2023 a seguito di pronuncia del TAR Brescia N. 771/2023 Determinazione a contrarre art. 17 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 – indizione di gara mediante procedura negoziata, a seguito di apposita indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare e presentare offerta, da bandire con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.**

L'anno **2024** il giorno **ventinove** del mese di **aprile**

IL RESPONSABILE SUPLENTE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

PREMESSO che:

- l'Amministrazione Comunale ha necessità di affidare a ditta esterna il servizio di manutenzione, manuale e meccanizzato, del verde pubblico urbano, delle strade, aiuole, piazze e aree verdi attrezzate comunali nel Comune di Ponte di Legno;
- il predetto servizio, per dimensioni ed esigenze organizzative, non può essere gestito in economia diretta da parte del personale alle dipendenze del Comune, già impegnato nelle lavorazioni manutentive ordinarie del patrimonio comunale;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 29.04.2024 con la quale sono stati approvati il capitolato d'appalto, lo schema di convenzione e n. 2 planimetrie predisposte dall'ufficio tecnico per la gara per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde urbano, tappeti erbosi ornamentali, cura di fioriere ed aiuole nel comune di Ponte di Legno da affidare a Cooperative sociali di tipo B, iscritte all'albo regionale, ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91 e s.m.i.;

PRESO ATTO altresì che, con la deliberazione della Giunta comunale sopra richiamata sono stati forniti indirizzi al Responsabile del procedimento finalizzati all'indizione della nuova procedura di gara ed alla conclusione del precedente procedimento selettivo indetto con determinazione n. 45 del 18/05/2023, relativo al servizio di manutenzione del verde per la stagione 2023-2024, che non si è ritenuto di aggiudicare alla ditta presentataria dell'unica offerta risultata ammissibile all'esito di contenzioso davanti al Tari Brescia, in quanto ritenuta non conveniente e inidonea per le ragioni espresse nella sopra citata delibera di Giunta Comunale n. 32 del 29.04.2024;

DATO ATTO che la normativa di cui alla legge 08.11.1991 n. 381 e alla legge regionale n. 21/2003, consente ai Comuni di affidare lo svolgimento di servizi o attività manutentive direttamente a Cooperative sociali (anche derogando alla disciplina generale in materia di contratti della pubblica amministrazione) mediante la stipula di apposite convenzioni;

VISTO e RICHIAMATO in particolare l'art. 5 della L. 381/1991 che stabilisce: «*Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009)
(Art. 42 – comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e degli Uffici) - (Art. 30 Regolamento di Contabilità)

Il presente verbale viene pubblicato da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet www.comune.ponte-di-legno.bs.it.

Ponte di Legno,

N. _____ REG.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO

inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1»;

VISTA la determinazione n. 3 del 01.08.2012 dell'ANAC recante «Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991», con la quale sono state fornite indicazioni operative in ordine all'affidamento delle convenzioni di cui alla legge 381/1991 alle cooperative di tipo b);

RICHIAMATA in particolare la AG 39/2015/AP dell'ANAC- convenzione per l'acquisto di beni e servizi - affidamento a cooperative sociali di tipo b) ai sensi della legge 328/1991 - richiesta di parere che testualmente recita: "...omissis... La deroga alla disciplina in materia di contratti pubblici, contemplata nella disposizione in esame, va comunque letta alla luce dell'ultimo periodo del comma 1 (aggiunto dalla l. 190/2014), il quale - come in precedenza sottolineato - dispone che ai fini dell'affidamento delle convenzioni in parola, deve essere svolta una selezione volta ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza, richiamati dalla norma. Tale ultima modifica recata all'art. 5, comma 1, della l. 381/1991 esclude, quindi, che si possa procedere ad affidamenti "diretti" di contratti pubblici in favore delle cooperative sociali di tipo b), richiedendo la norma stessa un previo confronto concorrenziale, ancorché in deroga alle specifiche procedure di aggiudicazione contemplate nel Codice... omissis..."

CONSIDERATO che per l'annualità 2023-2024 si era dato avvio all'esperimento di procedura di gara per il medesimo appalto il quale, a seguito della sentenza n. 771/2023, pronunciata dal TAR per la Lombardia sezione staccata di Brescia sul ricorso n. 585/2023, aveva portato all'esclusione della concorrente prima classificata, così da portare alla presenza di un'unica offerta valida da parte della seconda classificata Società Cooperativa Sociale Ali integrazione;

RITENUTO opportuno da parte dell'Amministrazione Comunale, non procedere all'aggiudicazione dell'appalto in favore della ditta seconda classificata, avvalendosi delle previsioni dell'art. 95 comma 12 del D.lgs 50/2016 e dell'art. 5.2 del bando e ritenendo, quanto ai presupposti della non convenienza o inidoneità in relazione all'oggetto contrattuale, che la comparazione dell'offerta della Società Cooperativa Sociale Ali integrazione con quella concorrente esclusa evidenzia una significativa disparità economica (euro 131.650,00 contro euro 109.194,75), unita ad una altrettanto significativa differenza di punteggio (58 contro 49) riferita agli aspetti del merito tecnico-organizzativo ed alla qualità del servizio, dai quali complessivamente è emersa l'opportunità amministrativa dell'espletamento di una nuova procedura di gara, stante l'ampio grado di probabilità che un nuovo confronto concorrenziale possa sortire un'offerta economicamente ben più vantaggiosa di quella dell'unica offerta valida nella gara in precedenza esperita.

RITENUTO pertanto necessario esperire una nuova procedura d'appalto per la stagione 2024-2025;

RICHIAMATO l'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023 - Fasi delle procedure di affidamento, che testualmente recita: "1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

DATO ATTO che:

- alla luce del capitolato Speciale d'Appalto l'importo del servizio è pari ad € 160.000,00;
- trattandosi di appalto d'importo pari ad euro 160.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.lgs. n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'indizione della gara d'appalto in oggetto;
- che l'art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di appalti di servizi di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14, si debba procedere mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n.36/2023, l'appalto non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente data la natura del servizio richiesto;

CONSIDERATO che:

- il contratto avrà per oggetto l'esecuzione del servizio di manutenzione del verde urbano, tappeti erbosi ornamentali, cura di fioriere ed aiuole nel comune di Ponte di Legno e sarà stipulato in forma pubblica amministrativa "a corpo";

- la scelta del contraente sarà effettuata mediante **procedura negoziata**, a seguito di apposita indagine di mercato utile a scegliere gli operatori economici da invitare alla presentazione di offerte;
- l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 108 e 110 del D.lgs 36/2023;
- gli operatori economici dovranno attestare il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante ne verificherà la veridicità;

VALUTATO pertanto di:

- indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e del D.lgs 36/2023, espletata mediante pubblicazione sulla piattaforma gestionale d'aggregazione denominata SINTEL di Regione Lombardia, come dalle considerazioni che precedono;
- dare atto che il responsabile del procedimento, in coordinamento con gli altri uffici preposti, provvederà a gestire la gara durante il suo svolgimento, in conformità alle norme vigenti;

ESPRESSO il proprio parere sulla regolarità tecnica;

VISTI E RICHIAMATI:

- il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2016;
- la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2019 e sottoscritta dall'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione in data 02.01.2020;
- l'art.1 comma 3 della citata convenzione con il quale si individua quale Ente Capofila della gestione associata l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica;
- il decreto n. 83 del 04.01.2023 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù nella persona del Dott. Renato Armanaschi;
- il decreto n. 84 del 30.01.2023 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Tecnologico dell'area tecnica associata - Distretto nord al sottoscritto geom. Denis Faustinelli;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2024 di ricognizione delle posizioni organizzative;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2024 di assegnazione del P.E.G. provvisorio;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 23.02.2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28.02.2024, con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo per l'esercizio finanziario 2024 e sono state attribuite ai responsabili di servizio le relative risorse;

DETERMINA

- 1) **DISPORRE**, per le motivazioni di cui alla premessa della presente determinazione che qui si intendono richiamate, la conclusione senza aggiudicazione del procedimento di gara indetto con propria determinazione n. 45 del 18/05/2023 a seguito della sentenza del TAR Brescia n. 771/2023 l'adeguamento alla quale impone l'esclusione della concorrente risultata migliore offerente, con l'effetto di portare alla presenza di una sola l'offerta valida;
- 2) **INDIRE** nuova gara d'appalto, tramite piattaforma d'aggregazione SINTEL di Regione Lombardia, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio manutenzione del verde urbano, tappeti erbosi ornamentali, cura di fioriere ed aiuole nel comune di Ponte di Legno, riservato a cooperative sociali di tipo B iscritte all'albo regionale, ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91 e s.m.i.;
- 3) **ESPERIRE** la procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e del D.lgs. n. 36/2023, mediante procedura negoziata, a seguito di apposita indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare e presentare offerta;
- 4) **STABILIRE** che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa;